

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO

Sede Legale: Via Mons. Vito Pernicone, 1 - 94017 – Regalbuto (EN), Tel. **0935 911200**

E-mail: lariscossa@bccregalbuto.it Sito internet: www.bccregalbuto.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo e Enna e Codice Fiscale n. **00037750866**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 1679 – ABI: **8954** - Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A158659

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA **02529020220**

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e degli Obbligazionisti BCC

COS'È LA SOVVENZIONE CAMBIARIA

La sovvenzione cambiaria è il contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente (privato o impresa) una somma di denaro che il cliente si impegna a restituire mediante una o più rate rappresentate da pagherò emessi all'ordine della banca (eventualmente sottoscritti anche da altri soggetti avallanti) e a quest'ultima consegnati. La somma erogata al cliente è pari all'importo degli effetti previa deduzione degli interessi pattuiti, delle commissioni e degli oneri accessori.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono i seguenti:

- la banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art.1186 del Codice Civile e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte finanziata o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale;
- in caso di mancato pagamento, la banca può far elevare protesto ed agire esecutivamente nei confronti dei firmatari (emittente, avallante) dell'effetto;
- impossibilità di beneficiare dell'eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso.

Il presente foglio informativo riguarda esclusivamente finanziamenti non rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori, per i quali il consumatore può comunque richiedere in ogni momento alla Banca informazioni precontrattuali personalizzate.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo:	Numero distinte: 1	Tasso Annuo Effettivo Globale
Per un finanziamento di: €	Numero effetti per distinta: 2	(TAEG): 11,5306%
50.000,00		
Durata (mesi): 3		

Si assume che il plafond sia utilizzato per intero e che venga ripartito equamente sulle distinte. Si assume che il valore di ogni distinta sia ripartito equamente sul relativo n. di effetti e che tutte le distinte vengano presentate alla stessa data.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:

Tasso di sconto	9%
Spese di accettazione per singola distinta	€ 10,00
Spese esito effetti fuori piazza per singolo effetto	€ 0,00
Spese incasso effetti fuori piazza per singolo effetto	€ 8,25

Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge	€ 0,00
Giorni valuta accredito effetti fuori piazza	In giornata
TASSI	
Tasso di interesse debitore annuo	9%
SPESE	
ACCETTAZIONE DISTINTA / GENERICHE	€ 10,00
BREVITA' F/P / GENERICHE	€ 3,00
BREVITA' S/P / GENERICHE	€ 1,50
INCASSO F/P / GENERICHE	€ 8,25
INCASSO S/P / GENERICHE	€ 5,00
INSOLUTO F/P / GENERICHE	€ 7,00
INSOLUTO S/P / GENERICHE	€ 7,00
INSOLUTO PROTESTATO F/P / GENERICHE	1,5% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00
INSOLUTO PROTESTATO S/P / GENERICHE	1,5% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00
RICHIAMO F/P / GENERICHE	€ 15,00
RICHIAMO S/P / GENERICHE	€ 7,00
PROROGA F/P / GENERICHE	1,5%
PROROGA S/P / GENERICHE	1,5%
RICH. ESITO PAG/INS F/P / GENERICHE	€ 0,00
TRASPARENZA DOCUMENTAZIONE PERIODICA	TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA: € 0,00 In forma cartacea: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00

ALTRI ONERI

Imposta di bollo cambiali emesse all'ordine della Banca	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria
---	---

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

TRASPARENZA INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASPARENZA DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI	€ 0,00
SPESE DI COMUNICAZIONE	In forma cartacea: € 1,50 In forma elettronica: € 0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00

GIORNI

ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA / NON TRATT. CON SPESE MARC.	In giornata
ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA / NON UTILIZZATO	In giornata
ACCREDITO F/P DISP. A VISTA / GENERICHE	In giornata
ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / TRATTABILI CON SPESE	In giornata
ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / NON TRATT. CON SPESE MARC.	In giornata
ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / NON UTILIZZATO	In giornata
ACCREDITO S/P DISP. A VISTA / GENERICHE	In giornata

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale o sul sito internet della Banca www.bccregalbuto.it.

SPESE PER RICERCA E COPIA DOCUMENTAZIONE

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) –	Archivio elettronico € 6,00
spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in house € 14,00

SPESE PER DICHIARAZIONI / CERTIFICAZIONI / ATTESTAZIONI

Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori	€ 20,00
Certificazione interessi passivi	€ 5,00
Dichiarazione saldi rapporti a fine anno precedente (con giacenza media ISEE)	€ 5,00
Certificato su Modulo ABI a revisori contabili	€ 45,00
Attestazione capacità finanziaria impegnativa di credito	€ 30,00
Richiesta referenze bancarie	€ 10,00
Attestazione situazione creditoria/debitoria	€ 10,00
Dichiarazione ex art.547 cpc per notifica pignoramenti c/o terzi	€ 50,00
Altre attestazioni / dichiarazioni	€ 10,00

Spese invio documentazione

Al costo per la produzione della documentazione vengono aggiunte le spese di recapito, se il luogo del ritiro è diverso dagli sportelli della Banca (recupero spese documentabili per invio raccomandata A/R)

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La Banca ha diritto di recedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di uno solo degli effetti cambiari emessi a favore della Banca.

Estinzione anticipata

Il Cliente, fermo restando il pagamento di ogni effetto cambiario scaduto e di ogni altra spesa ad esso connessa, ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, corrispondendo alla Banca l'importo degli effetti non ancora scaduti. In tale caso non è previsto il rimborso degli interessi di sconto né delle commissioni e spese già sostenute dal Cliente

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

(salvo casi particolari di giustificato motivo non imputabile alla condotta della Banca).

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

BCC La Riscossa di Regalbuto

Ufficio Reclami

Via Mons. Vito Pernicone n.1 – CAP 94017 – Regalbuto (EN)

Fax: 0935 911250

e-mail ufficio.reclami@bccregalbuto.it

pec: controlli@pec.regalbuto.bcc.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
 - Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
 - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia

LEGENDA

Commissioni di accettazione	Commissioni applicate su ogni distinta di appunti presentati SBF o al Dopo Incasso.
Commissioni di incasso	Commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun appunto presentato.
Diritti di brevità (su Portafoglio Cartaceo)	Commissioni applicate a fronte di presentazioni di effetti con data di scadenza ravvicinata.
Effetti "Fuori Piazza" (F/P)	Effetti domiciliati presso altri Istituti di Credito.
Effetti "Su Piazza" (S/P)	Effetti domiciliati presso la Banca (assuntrice).
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Cliente al dettaglio	Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Cliente che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio	Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro.
Tasso d'interesse debitore sconto effetti	Corrispettivo riconosciuto alla banca del cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti per "anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo di un quarto (1/4), aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso limite ed il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro solvendo	Quando il cedente garantisce anche il pagamento da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Avallante	È colui che si obbliga a garantire il pagamento da parte dell'obbligato cambiario (avallato)